Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 febbraio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959, n. 1289.

Approvazione del regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio;
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 16 della predetta legge n. 264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 32. — VILLA

Regolamento di esecuzione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio

Art. 1.

Sono lavoratori a domicilio, a norma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 264, le persone che, comunque retribuite, prestano lavoro per conto e sotto la direzione di uno o più imprenditori con subordinazione anche solo tecnica.

L'esecuzione del lavoro deve essere effettuata nel domicilio del lavoratore o in locali di cui egli abbia la disponibilità o l'uso, e che non siano di pertinenza dell'imprenditore a qualsivoglia titolo.

Il lavoratore che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge, presta, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, la sua opera in locali comunque di pertinenza dell'imprenditore è considerato a tutti gli effetti prestatore di lavoro interno della azienda dello stesso imprenditore.

Ai fini dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge non possono essere considerati come lavoratori a domicilio le persone che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, siano iscritte negli albi delle imprese artigiane. Quando, nell'esercizio dell'azione di vigilanza, gli Ispettorati del lavoro riscontrano nelle persone predette la inesistenza di tali requisiti, provvedono a segnalare le risultanze relative alle competenti Commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 2.

I familiari dei quali il lavoratore a domicilio può avvalersi per la sua prestazione lavorativa sono il coniuge, nonchè i parenti e gli affini che siano conviventi ed a suo carico.

Art. 3.

Gli imprenditori che ai fini dell'art. 2 della legge intendono iscriversi nel Registro dei committenti devono produrre apposita domanda alla Commissione provinciale per la iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio.

L'obbligo della iscrizione nel Registro dei committenti riguarda anche i piccoli imprenditori ogni qualvolta essi commettano lavoro a domicilio.

Nella domanda l'interessato deve indicare il nome, la sede della ditta e la natura dell'attività esercitata, precisando il genere di lavori che intende commettere a domicilio ed i motivi per i quali gli stessi non vengono svolti nell'interno della azienda.

Art. 4.

La Commissione provinciale per l'iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio, istituita presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 3 della legge, viene nominata con decreto del prefetto. Con lo stesso decreto è nominato anche il segretario della Commissione designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo sceglierà fra i dipendenti dell'Ufficio stesso.

Il numero dei rappresentanti sindacali previsto dalla lettera *b)* dell'art. 3 della legge è determinato dal prefetto in relazione allo sviluppo ed alle caratteristiche locali del lavoro a domicilio.

La richiesta di designazione è fatta dal prefetto alle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, sentito l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La rappresentanza sindacale dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alla Commissione è paritetica.

La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno quattro suoi componenti, se la Commissione è composta di dodici o più membri, e di almeno tre suoi componenti negli altri casi.

Art. 5.

Gli accertamenti che si rendano necessari per l'esame delle domande di iscrizione nel registro di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono svolti dall'Ispettorato del lavoro su richiesta della Commissione.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda il provvedimento della Commissione è comunicato al l'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accoglimento della domanda, devono essere indicati nella comunicazione la data ed il numero della disposta iscrizione nel Registro dei committenti.

Art. 6.

Il ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio contro il provvedimento di reiezione della domanda può essere inviato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione provinciale o depositato presso i suoi Uffici entro il termine di quindici giorni come previsto dall'art. 4 della legge. La Commissione provinciale provvederà a trasmetterlo alla Commissione centrale fornendo contemporaneamente le sue deduzioni. Qualora il ricorso sia inviato direttamente alla Commissione centrale questa chiederà deduzioni alla Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione centrale sui ricorsi devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmesse in copia alla competente Commissione provinciale.

Art. 7.

All'atto della richiesta di impiego di lavoratori a domicilio agli Uffici di collocamento di cui all'art. 8 della legge, gli imprenditori sono tenuti a indicare la data e il numero della loro iscrizione nel Registro dei committenti.

Art. 8.

Qualora vengano a mancare nel committente del lavoro a domicilio i requisiti previsti dalla legge, la Commissione provinciale provvede alla cancellazione dello stesso dal Registro dei committenti, dandone comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'imprenditore che non intende più commettere lavoro a domicilio deve farne denuncia, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione provinciale che provvede alla sua cancellazione dal Registro dei committenti.

Avverso il provvedimento di cancellazione adottato ai sensi del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione centrale secondo i termini e le modalità previsti dal precedente art. 6.

La Commissione centrale può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente l'escuzione del provvedimento adottato dalla Commissione provinciale fino alla decisione del ricorso.

Art. 9.

La Commissione provinciale, per i compiti di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge, si avvale della collaborazione dell'Ispettorato del lavoro e dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

Detta Commissione riferisce alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio l'esito degli accertamenti e degli studi compiuti ai fini del coordinamento previsto dal terzo comma dell'art. 5 della legge.

Art. 10.

La Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'art. 5 della legge, è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'ufficio di segreteria della Commissione centrale è composto da un segretario e da due vice segretari scelti fra il personale della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11.

Ai componenti della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali, ed ai componenti delle rispettive segreterie, competono i gettoni di presenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 12.

La Commissione centrale, nell'esercizio del compito di coordinamento previsto dall'art. 5, terzo comma, della legge, formula le proposte per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della uniforme applicazione della legge.

Art. 13.

Le decisioni della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri.

Art. 14.

Qualora la Commissione provinciale non approvi le tariffe di cottimo pieno pattuite fra le parti, a norma dell'art. 6 della legge, le rinvia al committente con le opportune osservazioni.

Il committente non può assumere il lavoratore se prima non sia stata approvata la pattuizione concordata.

Per le lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento il committente, in mancanza di contratti collettivi di lavoro, deve regolarizzare la sua posizione agli effetti dell'art. 6 della legge entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Le modificazioni delle tariffe già approvate sono ugualmente soggette all'approvazione della Commissione provinciale.

Nelle tariffe di cottimo pieno non sono comprese le eventuali spese sostenute dal lavoratore.

Art. 15.

Le tariffe relative alle retribuzioni devono essere, a cura del datore di lavoro, esposte nei locali di consegna del lavoro a domicilio e trasmesse, per il deposito, all'Ispettorato del lavoro e all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competenti.

Art. 16.

Il lavoro notturno e festivo, agli effetti delle maggiorazioni salariali spettanti al lavoratore, deve essere autorizzato o richiesto dal committente in relazione al quantitativo di lavoro commesso ed alla urgenza della sua esecuzione, e deve risultare dal libretto di controllo.

Art. 17.

I lavoratori sono iscritti nel libro matricola previsto nell'art. 9 della legge secondo l'ordine cronologico della loro assunzione e contraddistinti dal rispettivo numero d'ordine di iscrizione che deve essere riportato sul prescritto libro paga e sul libretto speciale di controllo.

Il libro di matricola deve indicare, per ciascun lavoratore, il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio, la data di assunzione, la qualifica professionale, il genere di lavoro affidato e la misura unitaria delle tariffe, il luogo in cui il lavoratore presta la sua attività, gli estremi del nulla osta rilasciato dall'Ufficio di collocamento, il numero del libretto di lavoro e del libretto di controllo e la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le scritturazioni nel libro di matricola devono essere eseguite con inchiostro o altra materia indelebile, senza lasciare alcuno spazio in bianco. Non vi si possono fare abrasioni ed ove sia necessaria qualche cancellazione questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate restino leggibili.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di tenuta e regolarizzazione dei libri di matricola e di paga.

Art. 18.

Il libretto speciale di controllo previsto dall'art. 10 della legge deve essere fornito al lavoratore a cura e spese del committente.

Il libretto deve essere tenuto al corrente in ogni sua parte dal committente e sotto la sua responsabilità.

Art. 19.

Le assicurazioni sociali di cui al primo comma dell'art. 13 della legge sono: le assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; contro le malattie e per la maternità; contro la tubercolosi; contro la disoccupazione; contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 20.

I lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni che tradizionalmente non venivano effettuate a domicilio, semprechè

esplichino tale attività con carattere di professionalità e in maniera prevalente, abituale e continuativa, fruiscono di tutte le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie con la osservanza dei medesimi termini e limiti previsti per i corrispondenti lavoratori interni della stessa industria.

Ai lavoratori a domicilio indicati nel secondo comma dell'art. 13 della legge il diritto alle prestazioni, limitatamente a quelle sanitarie, sussiste per le malattie che insorgono durante i periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della riconsegna del lavoro eseguito, quali risultano dalle registrazioni apposte dai datori di lavoro sui libretti personali di controllo previsti dall'art. 10 della legge.

Art. 21.

In virtù dell'art. 13, primo comma, della legge, i lavoratori a domicilio di cui all'art. 1 della legge stessa, che attendono a lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relativo regolamento, successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle disposizioni citate.

I committenti di lavoro a domicilio tutelato secondo le disposizioni richiamate nel precedente comma, sono tenute a presentare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le denuncie dei lavori e, nominativamente, delle persone alle quali i lavori medesimi vengono commessi, nonchè a sostenere l'onere dell'assicurazione in conformità alle disposizioni medesime.

Art. 22.

I contributi per le assicurazioni sociali sono calcolati, per i singoli periodi contributivi, sulla retribuzione effettiva registrata dai committenti sul libretto di controllo di cui all'art. 10 della legge stessa.

Qualora la retribuzione corrisposta al lavoratore a domicilio, nei periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro da parte del committente e quella di riconsegna del lavoro eseguito, risulti inferiore, ragguagliata a giornata, alle lire 500 giornaliere previste dall'art. 13, sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, i contributi sono sempre calcolati su tale limite minimo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 maggio 1959, n. **1290.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione nazionale allevatori di bovini della razza frisona italiana », con sede in Cremona.

N. 1290. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione nazionale allevatori di bovini della razza frisona italiana », con sede in Cremona e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 1959, n. **1291.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, nel comune di Ruvo di Puglia (Bari).

N. 1291. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ruvo di Puglia in data 20 maggio 1959, integrato con due dichiarazioni del 20 maggio e 12 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, nel comune di Ruvo di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 dicembre 1959, n. **1292.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in Robecco d'Oglio (Cremona).

N. 1292. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in Robecco d'Oglio (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 dicembre 1959, n. **1293.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Istrana (Treviso).

N. 1293. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Istrana (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 dicembre 1959, n. **1294.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Gioachino, nella frazione Bosco ex Parmigiano del comune di Gerre de' Caprioli (Cremona).

N. 1294. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Gioachino, nella frazione Bosco ex Parmigiano del comune di Gerre de' Caprioli (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 dicembre 1959, n. **1295.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, in Pozzaglio (Cremona).

N. 1295. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, in Pozzaglio (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1959, n. **1296.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Pero, in Monastier di Treviso.

N. 1296. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Pero, in Monastier di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1297.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Mogliano Veneto (Treviso).

N. 1297. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1298.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Girolamo di Falzè di Trevignano (Treviso).

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Girolamo di Falzè di Trevignano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1299.

Riconoscimento della personalità giuridica all'ente denominato « Fondazione Promor - Ente morale pro-Morbegno - Ing. Enea Mattei », con sede in Morbegno (Sondrio).

N. 1299. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene riconosciuta la personalità giuridica all'ente denominato « Fondazione Promor - Ente morale pro-Morbegno - Ing. Enea Mattei », con sede in Morbegno (Sondrio) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi del Comando generale della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1958, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 327, col quale venne stabilito in sessanta unità per l'esercizio 1958-59 il contingente numerico dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della guardia di finanza;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1959-60, è stabilito in n. 60 (sessanta) unità.

La percentuale, riferita a detto contingente, del numero dei salariati temporanei che possono essere classificati nella categoria « specializzati » è fissata nella misura del 30 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 160

(623)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge n. 67 del 26 febbraio 1952;

Visto il decreto Presidenziale 3 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1958, registro n. 10, foglio n. 346, con il quale è stato determinato, per l'esercizio finanziario 1958-59, in milletrentadue unità il contingente numerico dei salariati temporanei del Ministero della pubblica istruzione - Amministrazione delle antichità e belle arti;

Considerato che in base alla legge 28 marzo 1958, n. 318, concernente la revisione dell'organico degli operai permanenti delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono stati nominati in ruolo, con decreto Ministeriale 30 giugno 1959, in corso di registrazione cinquecentottantasei salariati temporanei, a decorrere dal 1° luglio 1959;

Considerato che, durante l'anno finanziario 1958-59, si sono verificate complessivamente duecentoventicinque vacanze nel predetto contingente degli operai temporanei;

Ritenuta la necessità da parte della predetta Amministrazione delle antichità e belle arti di ridurre il contingente medesimo di tante unità per quante sono quelle nominate in ruolo (586) e quelle comunque cessate dal servizio (225);

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti è ridotto, per l'esercizio finanziario 1959-60, da milletrentadue a duecentoventuno unità.

Art. 2.

Il numero massimo dei salariati, riferito al contingente di cui all'art. 1 da classificarsi nella prima categoria « salariati specializzati » viene ridotto da trecentottantotto a centocinquanta unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1960
Registro n. 1, foglio n. 162

(624)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1960.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 874, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Genova:

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1960, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Scorza dott. Andrea;
2) Giampetruzzi dott. Giuseppe, direttore UPIO di Genova;
3) Gasparini dott. Mario;
4) Pareto L. Aurelio;
5) Molinari dott. Rino;
6) Albites Tito;
7) Badino G. B. Mario.

Membri supplenti:

1) Costabel Prospero;
2) Anfossi dott. Carlo;
3) Dellepiane Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1960.

Calendario della Borsa-merci di Milano per l'anno 1960. Sezione cereali, semi oleosi e sete.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento pubblicato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico

E approvato il calendario per l'anno 1960 della Borsa-merci di Milano - Sezioni cereali, semi-oleosi e sete.

Sezione cereali, semi e olii

Giorni di borsa chiusa:

Tutte le domeniche
1 gennaio - Capodanno
2 gennaio - Intermedio
6 gennaio - Epifania
19 marzo - San Giuseppe
18 aprile - Giorno dell'Angelo
25 aprile - Festa nazionale
26 maggio - Ascensione
2 giugno - Festa nazionale
16 giugno - Corpus Domini
29 giugno - SS. Pietro e Paolo
dall'11 al 23 agosto - Ferie di ferragosto
1 novembre - Tutti i Santi
4 novembre - Festa nazionale
5 novembre - Intermedio
7 dicembre - Sant'Ambrogio
8 dicembre - Immacolata Concezione
24-26 dicembre - Feste natalizie
31 dicembre - Ultimo giorno dell'anno

I giorni di Borsa chiusa sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

TERMINI DI BORSA

Risposta premi:

15 gennaio	15 luglio
15 febbraio	10 agosto
15 marzo	15 settembre
15 aprile	15 ottobre
14 maggio	15 novembre
15 giugno	15 dicembre

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio	18 luglio
18 febbraio	10 agosto
18 marzo	17 settembre
16 aprile	18 ottobre
18 maggio	18 novembre
18 giugno	17 dicembre

Ultimo giorno a disposizione:

22 gennaio	22 luglio
22 febbraio	24 agosto
23 marzo	23 settembre
22 aprile	21 ottobre
23 maggio	23 novembre
23 giugno	23 dicembre

Orario delle contrattazioni: tutti i giorni dalle ore 15,30 alle ore 16,30, al sabato dalle ore 11 alle ore 11,45.

Sezione sete

Giorni di Borsa chiusa:

Tutti i sabati
Tutte le domeniche
1 gennaio - Capodanno
6 gennaio - Epifania
18 aprile - Giorno dell'Angelo
25 aprile - Festa nazionale
26 maggio - Ascensione
27 maggio - Intermedio
2 giugno - Festa nazionale
3 giugno - Intermedio
16 giugno - Corpus Domini
29 giugno - SS. Pietro e Paolo
dall'11 al 23 agosto - Ferie di ferragosto
1 novembre - Tutti i Santi
4 novembre - Festa nazionale
7 dicembre - Sant'Ambrogio
8 dicembre - Immacolata Concezione
9 dicembre - Intermedio
26 dicembre - Santo Stefano

I giorni di Borsa chiusa sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

TERMINI DI BORSA

Risposta premi:

15 gennaio	15 luglio
15 febbraio	10 agosto
15 marzo	15 settembre
14 aprile	14 ottobre
13 maggio	15 novembre
15 giugno	15 dicembre

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio	18 luglio
18 febbraio	10 agosto
18 marzo	16 settembre
15 aprile	18 ottobre
18 maggio	18 novembre
17 giugno	16 dicembre

Ultimo giorno messa a disposizione:

20 gennaio	20 luglio
19 febbraio	24 agosto
21 marzo	20 settembre
20 aprile	20 ottobre
20 maggio	21 novembre
20 giugno	20 dicembre

Prezzo di compenso:

25 gennaio	25 luglio
23 febbraio	25 agosto
25 marzo	23 settembre
22 aprile	25 ottobre
25 maggio	25 novembre
24 giugno	23 dicembre

Ultimo giorno di richiesta:

29 gennaio	29 luglio
29 febbraio	31 agosto
31 marzo	30 settembre
29 aprile	31 ottobre
31 maggio	30 novembre
30 giugno	30 dicembre

Orario delle contrattazioni: dalle ore 15 alle ore 15,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(626)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Operai Lavoranti Arte Edilizia - S.C.O.L.A.E., con sede in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria dalle quali emerge — tra l'altro — che la Società Cooperativa Operai Lavoranti Arte Edilizia - S.C.O.L.A.E., di Viterbo, non ha attività sufficienti per il pagamento dei propri debiti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di sottoporre la cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società Cooperativa Operai Lavoranti Arte Edilizia - S.C.O.L.A.E., con sede in Viterbo, costituita con atto del 13 settembre 1944 del notaio Dobici, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Luigi Micheli è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(648)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 gennaio 1960 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Matteo Arturo Vecchio Verderame, Vice console onorario di Svezia a Licata.

(562)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa «Giuseppe Di Vittorio», con sede in Torremaggiore (Foggia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1º febbraio 1960, la Società cooperativa «Giuseppe Di Vittorio», con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita in data 8 settembre 1949, con atto n. 7370 di repertorio, del notaio dott. Errico Piccinino, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile e l'avv. Pasquale Matteo Piccinino, domiciliato in Torremaggiore, via Nino Bixio n. 21 ne è nominato commissario liquidatore.

(661)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

N. 2865 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/9645729 al 7/9645730) . . . . L. 10.000

» 2866 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/9645731 al 7/9645732) . . . . » 10.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Alessandria e denunciati smarriti dalla signora Tribocco Aurora nata a Cereseto il 27 aprile 1913 e domiciliata in Isolengo di Camino (Alessandria) via Monti n. 5.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 29 gennaio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(564)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 10 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,61	620,70	620,61	620,70	620,62	620,69	620,63	620,62	620,70
$ Can.	651,65	651,50	651,75	651,50	651,80	651,52	651,60	651,40	651,38	651,75
Fr. Sv.	143,12	143,17	143,13	143,12	143,18	143,12	143,12	143,12	143,13	143,15
Kr. D.	89,89	89,90	89,92	89,92	89,95	89,90	89,90	89,85	89,91	89,90
Kr. N.	86,81	86,81	86,83	86,83	86,90	86,83	86,82	86,80	86,82	86,85
Kr. Sv.	119,84	119,86	119,87	119,88	119,83	119,85	119,88	119,85	119,85	119,85
Fol.	164,53	164,58	164,57	164,60	164,60	164,57	164,59	164,55	164,57	164,60
Fr. B.	12,44	12,447	12,45125	12,45	12,4475	12,45	12,44625	12,43	12,44	12,445
Fr. Fr. (N.F.)	126,47	126,40	126,47	126,44	126,47	126,48	126,43	126,45	126,47	126,50
Lst.	1739,55	1739,70	1739,80	1739,75	1739,50	1739,79	1739,80	1739,80	1739,82	1739,75
Dm. occ.	148,81	148,82	148,835	148,82	148,82	148,82	148,835	148,80	148,82	148,84
Scell. Austr.	23,86	23,865	23,865	23,87	23,86	23,87	23,8725	23,87	23,86	23,87

Media dei titoli del 10 febbraio 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	74,125
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	104,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % 1936	100,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1960)	100,85
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	100,875
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	100,825
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	100,825
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	100,825
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	100,975
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	100,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,65
1 Dollaro canadese	651,55
1 Franco svizzero	143,12
1 Corona danese	89,91
1 Corona norvegese	86,825
1 Corona svedese	119,88
1 Fiorino olandese	164,595
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,435
1 Lira sterlina	1739,775
1 Marco germanico	148,829
1 Scellino austriaco	23,871

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 febbraio 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Modena, contenente il contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo salariale 22 luglio 1948, premio di produzione per i dipendenti delle cantine sociali della provincia di Modena.

(676) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo normativo 6 dicembre 1951 per la determinazione delle qualifiche degli operai dipendenti da aziende esercenti la trasformazione di prodotti agricoli della provincia di Modena.

(677) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo 20 settembre 1952 per l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento della provincia di Modena.

(678) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 febbraio 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo 22 novembre 1956 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dell'alimentazione dolciaria della provincia di Modena.

(679) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 febbraio 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo 19 novembre 1956 per gli apprendisti dipendenti dalle distillerie di 2ª categoria della provincia di Modena.

(680) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Accordo salariale 29 ottobre 1947 per la lavorazione dei cappelli di truciolo a domicilio della provincia di Modena.

(681) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124;

Visti l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I. Cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione.

II. Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3.

III. Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia e commercio, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio.

IV. Buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

V. Costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare.

VI. Attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire, insieme ai due documenti indicati nel successivo comma sesto del presente articolo, al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art. 8;

d) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti:

I. - *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

II. - Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine di orientamento e di valutazione in relazione ai principali problemi internazionali.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

La data fissata per il colloquio, che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri;

2) diritto privato, elementi di diritto penale e di diritto del lavoro;

3) elementi di scienza delle finanze;

4) geografia fisica e politica.

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8 e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese ed inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola e araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle quattro lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. Il punteggio contenuto si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario: quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita o certificato di nascita su carta da bollo da L. 100;

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente art. 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono), dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatico-consolare per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che, senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1960

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1960
Registro n. 134 Esteri, foglio n. 139. — BAGNOLI

PROGRAMMA DI ESAME

I. — STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico d'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.

2. La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.

3. Vicende politiche e diplomatiche delle potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.

4. I Trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il «rovesciamento delle alleanze» e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.

5. L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII.

6. La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia, spartizione della Polonia, declino della Turchia.

7. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America: compenetrazione di idee e collaborazione di uomini fra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella società internazionale.

8. La rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

9. La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.

10. L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale. Il « problema europeo » dell'Italia.

11. Il Congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico e territoriale dell'Europa. La Santa Alleanza in Europa e nelle Americhe.

12. L'Europa dopo l'avvento della monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. L'equilibrio mediterraneo.

13. La crisi europea nel 1848, e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.

14. Il 1848-1849 in Italia: preparazioni remote, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.

15. La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il Congresso di Parigi. La parte del Piemonte

16. La formazione del Regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi; isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

17. La politica estera del secondo impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco-russa. La triplica Intesa.

18. La formazione dell'impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico europeo. Il Congresso di Berlino. La duplice e la triplice alleanza. Il sistema diplomatico bismarchiano e la sua crisi.

19. La politica estera della Gran Bretagna. La questione d'Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.

20. La politica estera della Russia.

21. La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.

22. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace; le conferenze dell'Aja.

23. La politica coloniale delle Potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento in Assab alla prima pace di Losanna.

24. I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.

25. Le relazioni internazionali degli Stati dell'America latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

26. L'ascesa del Giappone. La guerra russo-giapponese, il Trattato di Portsmouth e le sue conseguenze.

27. La vita economica e sociale della metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione, socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.

28. Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche.

29. La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici; gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.

30. L'Italia nella prima guerra mondiale, le ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto.

31. Il crollo dell'Impero asburgico. I problemi della successione. I trattati di pace, gli interessi delle grandi potenze, la formazione della piccola Intesa.

32. La fine dell'Impero ottomano. Il problema del Medio oriente fra le due guerre mondiali.

33. La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S., la sua azione internazionale.

34. L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I plebisciti, la questione della Ruhr. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.

35. Le conferenze per il disarmo. Il patto Briand-Kellog. Il progetto di Unione europea. La conferenza mondiale per il disarmo.

36. Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza e i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto tra la Cina e il Giappone.

37. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.

38. La nascita della Germania hitleriana. La politica estera nazista e la liquidazione del Trattato di Versailles. La questione dell'indipendenza dell'Austria.

39. Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi delle grandi Potenze nell'Europa orientale e balcanica.

40. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'Unione panamericana.

41. L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il Patto anti-Comintern. L'Anschluss. La crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo-tedesca. La crisi della Società delle Nazioni.

42. La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta e di Potsdam. Gli armistizi. Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.

43. Il nuovo assetto politico e territoriale del mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti: costituzione del Consiglio d'Europa.

II. — ECONOMIA POLITICA, POLITICA ECONOMICA E SOCIALE, GEOGRAFIA ECONOMICA

a) *Economia politica e politica economica e sociale:*

1. Il problema economico. Problema economico e problema tecnico Cenni sulle principali spiegazioni del valore economico. Domanda e offerta. L'impresa e il costo di produzione.

2. La formazione dei prezzi in un'economia di mercato. Il prezzo di concorrenza. Concorrenza imperfetta e concorrenza monopolistica. Il monopolio e il regime di coalizione. Equilibrio parziale ed equilibrio generale.

3. Il reddito individuale ed il reddito nazionale. La curva di distribuzione dei redditi. Il profitto. La rendita. Il salario. L'interesse.

4. La moneta. Il valore della moneta. I sistemi monetari. Le banche e gli istituti di credito. Le banche di emissione. Le funzioni del sistema aureo. Le condizioni del funzionamento del sistema aureo. La manovra del saggio di sconto. La politica monetaria in regime di moneta inconvertibile. Gli effetti delle variazioni del valore della moneta. La speculazione finanziaria e la speculazione commerciale.

5. Consumo, risparmio e investimenti. La funzione del consumo. Mercato monetario e mercato finanziario. Le fluttuazioni economiche. Le fluttuazioni cicliche e loro principali spiegazioni. Il principio di accelerazione. La politica anticiclica. La politica di pieno impiego. Il bilancio economico nazionale.

6. I cambi esteri. L'equilibrio dei cambi. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. I costi comparati. Il controllo dei cambi. I fondi di stabilizzazione dei cambi.

7. La popolazione. Esame critico della teoria di Malthus. L'emigrazione. Emigrazione e investimenti internazionali. La fine dell'emigrazione di massa. Politica demografica e migrazioni. Limitazioni poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali: le vicende e i problemi dell'emigrazione italiana.

8. Obiettivi, strumenti e limiti della politica economica contemporanea. Il concetto di economia del benessere. Fini e forme degli interventi statali. La pianificazione. Pianificazione parziale e pianificazione totale. La politica della occupazione in Italia. Le aree sottosviluppate. Gli obiettivi della riforma agraria.

9. La politica commerciale internazionale. Dazi, contingentamenti, clearings, accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della nazione più favorita. Premi all'esportazione e doppi prezzi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S., a partire dalla prima guerra mondiale, con particolare riguardo ai metodi di azione pubblica nell'economia (nazionalizzazioni, imprese miste, azionariato di Stato, ecc.).

10. La fase attuale della collaborazione economica internazionale. Gli accordi di Bretton Woods; il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dalle Nazioni Unite. La Carta dell'Avana e il G.A.T.T. Le unioni doganali. L'O.E.C.E. e l'U.E.P. L'integrazione economica europea e la C.E.C.A. Comunità economica europea e Comunità europea per l'energia atomica. Gli investimenti esteri. Lo sviluppo delle zone arretrate.

11. I presupposti teorici e l'evoluzione storica della politica sociale a partire dalla rivoluzione industriale. I compiti dell'organizzazione sindacale. La difesa dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. La collaborazione nell'ambito dell'impresa. Il salario annuo garantito. La sicurezza sociale.

b) *Geografia economica*:

1. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

2. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aree.

III. Diritto internazionale

a) *Diritto internazionale pubblico*:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme consuetudinarie. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Santa Sede, insorti, Enti internazionali. Personalità delle unioni di Stati: Nazioni Unite, istituti specializzati, organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di Istituzioni internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza fra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve, estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri: principi di diritto internazionale comune e criteri adottati dalle Convenzioni di stabilimento.

8. Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale, sociale, culturale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di Trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimenti di risoluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Il rapporto di neutralità.

b) *Diritto internazionale privato*:

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

c) *Diritto processuale civile internazionale*:

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

d) *Diritto penale e processuale penale internazionale*:

Limiti di applicabilità della legge penale. Estradizione. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria penale.

IV. Diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri

1. Concetto e partizioni del diritto pubblico.

2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli Organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica Amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.

8. L'Amministrazione diretta locale.

9. Gli Enti autarchici nazionali.

10. Gli Enti autarchici locali: Enti territoriali, Enti non territoriali.

11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

13. La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

V. Diritto privato

1. Nozioni e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.

3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.

4. La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.

5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima; capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti fra coeredi. La divisione.

6. Le donazioni, concetti e requisiti degli atti di liberalità tra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.

7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'enfiteusi.

8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti.

Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.

10. Contratto di trasporto.

11 Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.

12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.

13. L'impresa e la società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. Le società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.

14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).

15. Titoli di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

17. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.

18. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.

19. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.

VI. - ELEMENTI DI DIRITTO PENALE

1. La legge penale. Le pene. Il reato.
2. Il reato e la persona offesa dal reato.
3. Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.
4. I principali delitti previsti dal Codice penale.

VII. - ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro.

VIII. - ELEMENTI DI SCIENZA DELLE FINANZE

Imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie. La imposta progressiva. Distribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

IX. - GEOGRAFIA FISICA E POLITICA

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti: rilievo, idrografia, flora e fauna, clima e vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali Paesi.

Roma, addì 2 gennaio 1960

Il Ministro: PELLA

(619)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a dieci posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 18 settembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 2 del 31 gennaio 1960, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dieci posti di vice conservatore in prova degli Archivi notarili indetto con decreto Ministeriale 18 settembre 1958.

(640)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Composizione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Ritenuta la opportunità di procedere alla ricostituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati, prevista dall'art. 6 della legge predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », è composta come segue:

a) Storchi on. Ferdinando, Sottosegretario di Stato, presidente;

b) Levanti dott. Alessandro, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) Colucci dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

d) Purpura dott. Rosario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) Giorgi avv. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

f) Vitale dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) Parri on. Enrico, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

h) Bruschi Nazzareno, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dei lavoratori;

i) Berteletti Vincenzino, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro;

l) Ciabattini avv. Raffaele, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1960
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 44

(645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di cinque premi per tesi di laurea in materia di cooperazione agricola

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di cinque premi, dell'importo ciascuno di L. 200.000, a favore di giovani laureati che abbiano discusso tesi di laurea aventi per oggetto problemi ed aspetti di carattere organizzativo od economico o sociologico in materia di cooperazione agricola.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli iscritti a Facoltà di agraria e di economia e commercio che conseguano la laurea nella sessione estiva od autunnale dell'anno accademico 1960-61, riportando una votazione non inferiore a 100 su 110.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso sono tenuti a presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi

speciali - Div. VIII, domanda in carta da bollo da L. 200 entro il 30 giugno 1960 indicando le generalità, il possesso della cittadinanza italiana, il luogo di residenza, la Facoltà presso la quale vengono compiuti gli studi e l'argomento prescelto per la tesi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Art. 4.

I concorrenti sono, altresì, tenuti a presentare allo stesso Ministero, entro il 30 dicembre 1961: *a*) la tesi di laurea in duplice copia dattiloscritta; *b*) un certificato della Facoltà attestante il punteggio conseguito nell'esame di laurea e le votazioni riportate negli esami speciali; *c*) ogni altro documento ritenuto utile dal candidato ai fini del concorso.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi sarà disposta con giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e le foreste, su proposta di una Commissione giudicatrice composta da due docenti universitari e dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali.

Art. 6.

Nella formulazione della graduatoria di merito la Commissione terrà particolarmente conto delle trattazioni riferentisi a specifici problemi della cooperazione in rapporto allo sviluppo dell'economia agricola di predeterminate realtà territoriali dell'agricoltura italiana anche nei suoi rapporti di mercato.

Art. 7.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva il diritto di pubblicare, a sue spese, quelle tesi di laurea premiate che la Commissione giudicatrice riconosca meritevoli di diffusione.

Roma, addì 20 novembre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 140

(639)

MINISTERO DELLA SANITA'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1959 (registro n. 3 Sanità, foglio n. 154), con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica (riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca);

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la nota n. 968 del 27 ottobre 1959, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Placido Cesareo a presiedere la Commissione di cui trattasi;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami in premessa citato è costituita come segue:

Presidente:
Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:
Zeetti prof. Raffaello, veterinario provinciale capo;
Martini prof. Igino, veterinario provinciale capo;
Zavagli prof. Vittorio, docente in batteriologia e profilassi delle malattie infettive;
Barboni prof. Elio, docente in patologia generale e anatomia patologica.

Sono, inoltre, aggregati alla Commissione, in qualità di membri aggiunti per le lingue:
Ferri prof. Alfonso;
Arredi Barazzoni prof. Margherita.

Il dott. Alfonso De Silva, vice prefetto ispettore, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60, e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1959
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 119

(580)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.